

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: tra l'altro, il marchio denominativo tedesco «LOOP» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (Marchio n. 30416 654.5)

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto tra i marchi configgenti non vi sarebbe alcun rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — Hoelzer/UAMI (SAFELOAD)

(Causa T-315/09)

(2009/C 267/119)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oliver Hoelzer (Remscheid, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Rother e J. Vogtmeier)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 giugno 2009, procedimento R 1157/2008-4;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SAFELOAD», per prodotti delle classi 6 e 12 (domanda di registrazione n. 6 330 831)

Decisione dell'esaminatore: diniego della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, poiché l'elemento verbale del marchio domandato non è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti indicati

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Concord Power Nordal/Commissione

(Causa T-317/09)

(2009/C 267/120)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Concord Power Nordal GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, C.-S. Schweer e C. Wünschmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della convenuta 12 giugno 2009, CAB D(2009), nella parte che riguarda il progetto di gasdotto relativo al condotto di allacciamento della pipeline del Mar Baltico (in prosieguo: l'«OPAL»);
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, responsabile del progetto gasdotto NORDAL, contesta una lettera indirizzata dalla Commissione alla Bundesnetzagentur, autorità tedesca di regolamentazione per l'energia, in cui la Commissione chiede a quest'ultima di modificare per certi aspetti la deroga da essa concessa per l'OPAL ai sensi dell'art. 22 della direttiva 2003/55/CE⁽¹⁾. La ricorrente lamenta il fatto che la Commissione non abbia contestato radicalmente la deroga alla regolamentazione concessa per determinate capacità di trasporto dell'OPAL verso la Repubblica ceca.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo la ricorrente sostiene che l'OPAL non soddisfa i requisiti dell'art. 22, n. 1, della direttiva 2003/55/CE, in quanto non è un interconnector, non migliora la concorrenza e la certezza delle forniture, non implica un elevato rischio d'investimento e viola l'obbligo di separazione delle attività. A tal riguardo viene anche affermato che la deroga avrebbe effetti negativi sulla concorrenza, sull'effettivo funzionamento del Mercato interno e della rete di trasporto regolata.